

SCRITTURA PRIVATA

Contratto, ai sensi dei D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e DPR 207/2010, per l'affidamento dell'appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione, presso l'impianto di San Zeno, Arezzo, di una nuova linea di digestione anaerobica per la frazione organica dei rifiuti urbani da raccolta differenziata finalizzata alla produzione di biometano – CIG_____

TRA

AISA IMPIANTI S.P.A. con sede legale in Arezzo, Via Vicinale Dei Mori, snc, Località San Zeno – 52100 Arezzo scritta delle Imprese di Arezzo Codice Fiscale e Partita IVA 02134160510 rappresentata da _____, nato/a a _____ il _____ nella sua qualità di _____ in forza della _____ con atto in data _____ repertorio _____ raccolta _____ abilitato ad impegnare la società stessa col presente atto (di seguito per brevità indicata **“Committente”**)

E

_____ con sede legale in _____ Via _____ capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA/C.F. _____ PEC _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____ in persona del _____ legale rappresentante Dott. _____ giusti poteri allo stesso conferiti con _____ (di seguito, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**);

OPPURE

_____ con sede legale in _____ Via _____ capitale sociale _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____ P. IVA/C.F. _____ PEC _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____ via _____, in persona del legale rappresentante _____ nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo (ovvero altro soggetto assimilabile al RTI) tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____ Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche solo **“Appaltatore”**).

OPPURE

Mutatis mutandis nell'ipotesi in cui aggiudicatario sia un consorzio stabile, un consorzio fra imprese cooperative o un consorzio fra artigiani:

ed insieme anche “**Parti**” o singolarmente “**Parte**”.

PREMESSE

- A. Il Committente, nell’ambito delle attività previste dal proprio statuto sociale e nel rispetto dei principi in materia di procedure di gara, ha indetto ed avviato ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (di seguito anche “**Codice**”) apposita procedura aperta con avviso pubblicato sulla GURI/GUUE n. _____ da svolgersi in modalità telematica sul Portale Gare del Committente raggiungibile all’indirizzo gare.aisaimpanti.it, per “*l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva, la costruzione, l’avviamento ed il servizio di “service” per 24 mesi, di una nuova linea di digestione anaerobica per la frazione organica dei rifiuti urbani da raccolta differenziata, finalizzata alla produzione di biometano presso l’impianto di San Zeno, Arezzo (AR)*” – CIG _____, per un importo complessivo a base di gara pari ad € _____/00), oltre I.V.A., di cui:
- € _____ importo progettazione esecutiva;
 - € _____ importo per i lavori a corpo;
 - € _____ importo per il servizio di avviamento;
 - € _____ importo per il servizio di “service”;
 - € 216.934,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- B. L’ appalto ha per oggetto:
- la progettazione esecutiva (**Fase 1**);
 - la realizzazione (**Fase 2**);
 - l’avviamento (**Fase 3**);
 - e il servizio di “service” (**Fase 4**)
- di una nuova linea di digestione anaerobica, da realizzarsi presso il polo impiantistico di trattamento dei rifiuti di San Zeno, Arezzo (AR), in grado di trattare 35.000 t/anno di frazione organica da raccolta differenziata (di seguito anche “**Impianto**”).
- C. La nuova linea di digestione anaerobica è stata autorizzata mediante DGRT n° 1083 del 03.08.2020 nell’ambito del progetto di “*Riposizionamento dell’impianto di recupero integrale dei rifiuti di San Zeno (AR)*”.
- D. L’Impianto dovrà consentire al Committente, in qualità di gestore del digestore: (i) di acquisire il “*certificato di conformità dell’azienda*” come definito dall’art. 2, comma 2, lett. g) del D.M. 14.11.2019 (Istituzione del sistema nazionale di Certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi) per la produzione di biometano avanzato; (ii) di ottenere una produzione di biometano di qualità corrispondente a quella prevista dalla normativa vigente (UNI 16273-1. 2016 e UNI/TS 11537:2019) per poter essere immesso in rete; (iii) di ottenere una produzione di biometano di quantità non inferiore a quella dichiarata dall’Appaltatore in sede di gara; (iv) di ottenere una riduzione percentuale della produzione di digestato liquido non superiore a quella dichiarata dall’Appaltatore in sede di gara.
- E. Tale procedura è stata esperita tramite appalto integrato ai sensi dell’art. 59 c. 1 bis del Codice poiché ha ad oggetto la progettazione esecutiva e l’espletamento di lavori di realizzazione di una nuova linea di digestione anaerobica per la frazione organica di rifiuti in cui l’elemento tecnologico prevale sulle opere stesse. Il tutto come da documentazione di gara che si allega al presente Contratto (Allegato E).
- F. A seguito dell’espletamento della gara, con provvedimento del / / (Allegato F.1), l’appalto di cui trattasi è stato aggiudicato all’Appaltatore, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti _____/100 garantendo livelli prestazionali di incremento delle produzione di biometano e di riduzione della percentuale di digestato liquido come da dichiarazione presentata in

SCHEMA DI CONTRATTO

sede di gara che si allega (Allegato F.2) ed alle condizioni tutte degli atti di gara e dell'offerta tecnica ed economica presentata, per l'importo contrattuale di €. _____ oltre IVA di cui:

- € _____ per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (corrispondente al ribasso del _____ % sull'importo a base di gara);
- € _____ per lavori (corrispondente al ribasso del _____ % sull'importo a base di gara);
- € _____ per l'avviamento (corrispondente al ribasso del _____ % sull'importo a base di gara);
- € _____ per il servizio di *service* (corrispondente al ribasso del _____ % sull'importo a base di gara);
- € 216.934,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso come da allegata offerta del _____.

G. In sede di gara l'Appaltatore ha indicato (se associato o indicato dalla società) lo Studio _____ - con sede in _____ via _____, n. _____ (ovvero anche se progettista interno allo staff del concorrente), nelle persone dei professionisti Ing. _____ (nato a _____ il _____, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di _____ al n. _____) e Ing. _____ (nato a _____ il _____ iscritto all'Ordine Ingg. al n. _____) per la redazione della progettazione esecutiva ed il coordinamento sicurezza in fase di progettazione (di seguito anche "**Progettista**").

H. Sono state eseguite in data _____ prot. n. _____ le comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice.

(*Eventuale*) Essendo l'Appaltatore unico offerente non sono state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

I. Nei confronti dell'Appaltatore e dei professionisti dello Studio (o dei professionisti interni allo staff della società) associati sono state completate positivamente le verifiche dei requisiti soggettivi di legge previsti in conformità dell'art. 80 del Codice e ss.mm.ii..

J. Ai fini della stipula del presente contratto sono stati acquisiti i seguenti atti e documenti:

- i. Visura Camerale dell'Appaltatore;
- ii. DURC attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore _____ ed il DURC nei confronti del Progettista _____;
- iii. dichiarazione sulla composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M 187/1991;
- iv. comunicazione ex art. 3 della L. 136/2010;
- v. cauzione definitiva;
- vi. polizza RCT/RCO;
- vii. polizza responsabilità civile professionale del Progettista;
- viii. coperture assicurative previste dal Capitolato d'Oneri;
- ix. (*eventuale*) disciplinare tra l'Appaltatore _____ e lo studio Associato indicato nel punto G. delle premesse.

K. E' stata richiesta l'informazione antimafia – attestazione di regolarità dell'Appaltatore per quanto attiene alle informazioni antimafia (portale Banca dati nazionale _____ identificativo _____) ai sensi del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.

L. Nei confronti dell'Appaltatore e del Progettista è stata accertata la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali dichiarati in sede di gara.

M. È decorso il termine previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

(*Eventuale*) Con verbale del _____ è stata disposta la consegna sotto riserva della progettazione e dei lavori, ai sensi dell'art.32 c. 8 del Codice.

SCHEMA DI CONTRATTO

- N. (eventuale nel caso di RTI) in data ___/___/___ è stato costituito Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra _____ come risulta dall' apposito "Atto di raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato collettivo di rappresentanza ed annessa procura" che si allega al presente Contratto.
- O. L'Appaltatore dichiara espressamente:
- di avere esaminato con massima cura ed attenzione il progetto definitivo e tutta la documentazione tecnica posti a base di gara;
 - di essersi reso conto esattamente delle opere e dei servizi e delle prestazioni da eseguire e garantire, delle loro particolarità, complessità e difficoltà;
 - di aver compiuto i necessari sopralluoghi nelle zone dove devono essere eseguite e garantite le opere, i servizi e le prestazioni, prendendo conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'Impianto e sull'esecuzione del Contratto;
 - di ritenere il progetto definitivo corretto e di non avere riserve tecniche ed economiche sulla sua esecuzione, avendo ben considerato comunque tutte le opere, i servizi e prestazioni necessarie per il suo completamento e per i fini per i quali l'Impianto è realizzato anche se non indicati negli elaborati progettuali;
 - di aver giudicato tutti gli elementi a sua disposizione esaustivi, di propria piena soddisfazione e tali da considerare remunerativi i prezzi, i patti e le condizioni del Contratto anche in relazione alle garanzie di funzionamento e prestazionali (qualitative e quantitative) promesse e prestate (i.e. in particolare quelle di cui alla lettera D. delle premesse).

Tutto ciò premesso, tra le Parti come sopra rappresentate con il presente Contratto di Appalto di lavori e servizi (di seguito anche "**Contratto**") si stipula e si conviene quanto segue.

1. Valore delle premesse

- 1.1. Le Parti convengono che tutti gli atti richiamati in premessa nonché tutti gli atti di gara (ivi inclusi il capitolato d'oneri (di seguito anche "**Capitolato d'Oneri**") ed il capitolato tecnico (di seguito anche "**Capitolato Tecnico**")), l'offerta tecnica e quella economica prodotti dall'Appaltatore, devono intendersi parte integrante e sostanziale del Contratto anche se non materialmente allegati.
- 1.2. Costituiranno altresì parte integrante del Contratto gli elaborati tecnici e grafici redatti in esecuzione della progettazione esecutiva (Fase 1) nel testo e versione approvata e validata dal Committente nonché dal Genio Civile per quanto di sua competenza, così come previsto nel Capitolato d'Oneri e nel Capitolato Tecnico.
- 1.3. L'Appaltatore prende atto ed accetta che il Contratto sia integrato con la documentazione di cui all'art. 1.2 che precede, e si obbliga a sottoscrivere apposito atto aggiuntivo (di seguito anche "**Atto Aggiuntivo**").

2. Oggetto

- 2.1. Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta e si impegna a svolgere ed organizzare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, l'appalto relativo alle opere ed alle prestazioni tutte indicate in epigrafe e nelle premesse – CIG _____, meglio precisate nel Capitolato Tecnico e negli allegati tecnici da intendersi integralmente richiamati, quali parte integrante ed essenziale, ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto, alle specifiche tecniche del Committente impartite tramite la Direzione Lavori (di seguito anche "**D.L.**"), alla normativa applicabile, ai migliori standard tecnici ed a perfetta regola d'arte.
- 2.2. L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare in ogni sua parte tutta la documentazione relativa all'appalto e facente parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegata, e

di impegnarsi all'esatto adempimento di quanto ivi indicato. Per quanto in essa non previsto si richiamano le disposizioni della normativa di appalti di lavori pubblici e, in particolare, il Codice e il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di ogni norma tecnica e/o regolamentare richiamata dai documenti contrattuali e/o necessaria a dare le opere, le forniture ed i servizi finiti e rifiniti ed a perfetta regola d'arte.

3. Codice Etico Comportamentale

3.1. L'Appaltatore dichiara di accettare e di attuare quanto previsto nel Modello Organizzativo contenente il Codice Etico Comportamentale ai sensi del D.Lgs. 231/01 del Committente, approvato con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione in data 02.01.2013, richiamato nel Capitolato d'Oneri all'art. 8.3.

3.2. In ragione di ciò:

- i) è obbligo dell'Appaltatore e di tutti i soggetti e le imprese della filiera conformare i propri comportamenti ai principi ed obiettivi di qualità e legalità dettati dal D. Lgs. n. 231/01 ed assunti dal Committente nel Codice Etico e Comportamentale suddetto, assumendo ogni onere e spesa a proprio carico derivante da quanto previsto nel suddetto Codice;
- ii) è obbligo dell'Appaltatore far rispettare il Codice Etico Comportamentale ai propri dipendenti e collaboratori ed ai subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui comma 1 che precede, nonché tramite l'allegazione del Codice medesimo al subcontratto stipulato, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i terzi subcontraenti (ove consentito).

3.3. In caso di inadempimento alle pattuizioni contenute nel presente articolo, il Committente ha la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

4. Importo

4.1. L'importo complessivo, stabilito "a corpo" per l'esecuzione del presente Contratto (di seguito anche "Corrispettivo"), ammonta ad € _____ (in lettere _____), oltre IVA, come da allegata offerta del _____ di cui:

- €. _____ per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (corrispondente al ribasso del _____% sull'importo a base di gara);
- €. _____ per lavori (corrispondente al ribasso del _____% sull'importo a base di gara);
- € _____ per il servizio di avviamento (corrispondente al ribasso _____% sull'importo a base di gara);
- € _____ per il servizio di "service" (corrispondente al ribasso _____% sull'importo a base di gara);
- € 216.934,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso relativamente alle voci dei lavori e dei servizi.

4.2. Il Corrispettivo resta fisso e invariabile per l'intera durata dell'appalto e comprensivo di qualsiasi onere e spesa occorrente per eseguire, a regola d'arte, tutte le prestazioni.

4.3. L'Appaltatore espressamente dichiara e riconosce che il Corrispettivo è remunerativo e comprensivo di ogni subcontratto, prestazione, somministrazione, circostanza, onere (ivi inclusi gli oneri per il rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del c.d. Covid-19) e rischio anche relativo a variazioni di costo, nonché delle prestazioni e del costo delle assicurazioni e delle garanzie (i.e. e senza pretesa di completezza, cauzione definitiva, polizze RCT/RCO, polizza CAR, polizza RCT del Progettista e dell'Appaltatore, polizza per il periodo di garanzia, polizza per l'ottenimento

SCHEMA DI CONTRATTO

dell'anticipazione sul corrispettivo (Fase 2), polizza per lo svincolo della rata a saldo, polizza decennale postuma etc...). Il Corrispettivo è comprensivo altresì di ogni e qualsivoglia collaborazione e/o consulenza e/o fornitura e/o subappalto (nei limiti in cui è ammissibile) di cui l'Appaltatore si avvalga anche tramite tecnici ed organi tecnici esterni, così come di ogni spesa od onere sostenuto nell'esecuzione dell'appalto (i.e. e senza pretesa di completezza, trasferte, viaggi, assicurazione del personale inviato in cantiere, software, hardware, costi della documentazione e della reportistica, indennità, tasse, oneri fiscali, sanzioni etc...).

- 4.4. Il Corrispettivo rappresenta tutto quanto dovuto all'Appaltatore per le prestazioni oggetto del Contratto.
- 4.5. In deroga a quanto disposto dall'art. 1664 comma 1 c.c., le Parti concordano che il corrispettivo non sarà soggetto a revisione in aumento.
- 4.6. L'Appaltatore rinuncia ora per allora, anche in espressa deroga al disposto degli articoli 1467 e 1664 comma 2 c.c. ad ogni ulteriore compenso per l'esecuzione dei lavori, servizi e prestazioni oggetto del Contratto e ad ogni altra proroga dei termini per l'esecuzione dello stesso, anche in caso di difficoltà impreviste inerenti all'area, all'esecuzione dei lavori, all'installazione dei macchinari e degli impianti, ovvero di diversità delle relative condizioni rispetto a quanto previsto, anche in considerazione del carattere pattizamente aleatorio del presente Contratto.

5. Modalità di contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo di progettazione (Fase 1)

- 5.1. Il corrispettivo per la progettazione esecutiva (comprensiva dell'elaborazione dei calcoli strutturali e della predisposizione di tutta la documentazione necessaria al Committente per l'espletamento della pratica al Genio Civile) sarà contabilizzato all'Appaltatore in unica soluzione entro 15 giorni dall'avvenuto positivo espletamento della pratica al Genio Civile da parte del Committente. In tale sede sarà effettuata la verifica di conformità del servizio fornito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetto a quanto previsto in Contratto. La verifica verrà effettuata del Responsabile Unico del Procedimento (di seguito anche **R.U.P.**).
- 5.2. Il corrispettivo potrà essere fatturato dall'Appaltatore esclusivamente dopo l'emissione del Certificato di Pagamento Fase 1 da parte del R.U.P.. La sottoscrizione del Certificato di Pagamento non costituirà in alcun caso accettazione del servizio, che avverrà solo con il collaudo e la verifica di conformità della corretta esecuzione del Contratto.
- 5.3. Il pagamento della fattura regolarmente emessa in formato elettronico ai sensi della L.205/2017 e s.m.i. avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data del Certificato di pagamento Fase 1 sul conto e/o dei conti dedicati di cui all'articolo 10 che segue.
- 5.4. Il pagamento della fattura è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.
- 5.5. In caso di richiesta di integrazioni da parte del Genio Civile, nessun compenso aggiuntivo verrà riconosciuto all'Appaltatore per la redazione e presentazione delle eventuali integrazioni, così come non sarà previsto alcun compenso per le revisioni e/o integrazioni della progettazione esecutiva in fase di validazione da parte del Committente.
- 5.6. Visto il termine di pagamento e l'importo del corrispettivo relativo, in funzione del corrispettivo complessivo del Contratto, non viene concessa all'Appaltatore la facoltà di richiedere l'anticipazione del corrispettivo maturando sulla Fase 1.

6. Modalità di contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori (Fase 2)

SCHEMA DI CONTRATTO

- 6.1. Trattandosi di corrispettivo “a corpo”, ai fini della contabilizzazione in corso d’opera delle lavorazioni eseguite si farà riferimento all’apposita tabella di incidenza percentuale (o di percentualizzazione) delle lavorazioni facente parte della documentazione di gara (Allegato E).
- 6.2. Per la contabilizzazione di lavorazioni non complete, farà fede la stima dell’avanzamento delle stesse operata D.L. in percentuale rispetto all’intero corpo d’opera come definito nella tabella di percentualizzazione (di seguito anche **Tabella di Percentualizzazione**).
- 6.3. Nello specifico, il corrispettivo relativo all’esecuzione dei lavori (Fase 2) sarà liquidato a Stati di Avanzamento Lavori (di seguito anche **SAL**) ogni volta che matureranno corrispettivi per € 1.500.000 (euro un milione cinquecentomila) al lordo di ribasso, IVA esclusa, compresi gli oneri della sicurezza.
- 6.4. Per maggior chiarezza e a titolo di esempio saranno emessi:
 - 1° SAL: al raggiungimento dell’importo (al lordo di ribasso, IVA esclusa) di € 1.500.000;
 - 2° SAL: al raggiungimento dell’importo (progressivo, al lordo di ribasso, IVA esclusa) di € 3.000.000;
 - 3° SAL: al raggiungimento dell’importo (progressivo, al lordo di ribasso, IVA esclusa) di € 4.500.000 e così procedendo fino al raggiungimento di un importo progressivo (al lordo di ribasso, IVA esclusa) pari ad € 10.000.000. L’ammontare complessivo progressivo liquidato con l’ultimo SAL non potrà essere superiore a € 10.100.000.
- 6.5. La rimanente parte del corrispettivo contrattuale, costituente la rata di saldo, sarà liquidata a collaudo dei lavori (Fase 2).
- 6.6. Raggiunto l’importo di ciascuno dei SAL sopra indicati, l’Appaltatore ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al D.L., che - accertata la sussistenza dei presupposti previsti dai commi che precedono - in contraddittorio con l’Appaltatore procederà alla contabilizzazione delle opere eseguite a regola d’arte in base alla Tabella di Percentualizzazione.
- 6.7. Il SAL sarà redatto dal D.L. entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione scritta da parte dell’Appaltatore.
- 6.8. La contabilità sarà sottoposta all’Appaltatore per la sua sottoscrizione.
- 6.9. Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della contabilità da parte dell’Appaltatore, la D.L. trasmetterà il SAL al RUP per l’emissione – entro i successivi 7 (sette) giorni – del Certificato di Pagamento (CP Fase 2).
- 6.10. Gli importi indicati negli stati avanzamento lavori (SAL) potranno essere fatturati dall’Appaltatore esclusivamente dopo l’emissione dei Certificati di Pagamento (CP Fase 2) di cui al comma che precede ed esclusivamente per l’importo netto risultante in detti Certificati. I Certificati di Pagamento esporranno le somme dovute all’Appaltatore al netto delle ritenute di Legge e di Contratto. La sottoscrizione dei Certificati di Pagamento non costituirà in alcun caso accettazione dell’opera, che avverrà solo con il collaudo dei lavori (Fase 2) e la verifica di conformità del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative.
- 6.11. Il pagamento delle fatture, regolarmente emesse in formato elettronico ai sensi della L. 205/2017 e s.m.i., avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data dei Certificati di pagamento Fase 2 sul conto e/o dei conti dedicati di cui all’articolo 10 che segue.
- 6.12. Il pagamento delle fatture è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.
- 6.13. La rata di saldo sarà fatturata dall’Appaltatore solo dopo l’emissione del certificato di collaudo dei lavori Fase 2 ed esclusivamente per l’importo netto ivi risultante.
- 6.14. Il pagamento della fattura avente ad oggetto la rata di saldo è comunque subordinato: (i) alla previa presentazione della garanzia di cui all’art. 103, comma 6, del Codice. In mancanza di presentazione della garanzia suddetta, il pagamento della rata di saldo sarà effettuato nel momento in cui il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo [2 anni dall’emissione del certificato di collaudo dei lavori (Fase 2)] e salvo il rispetto di quanto previsto ai punti (ii)-(iii)-(iv) che seguono; (ii) alla

SCHEMA DI CONTRATTO

previa presentazione della garanzia di cui all'art. 103 comma 8 del Codice; (iii) alla regolare emissione della fattura in formato elettronico ai sensi della L. 205/2017; (iv) alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

6.15. E' data facoltà all'Appaltatore di chiedere un'anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale (Fase 2) previa consegna di apposita polizza fideiussoria redatta nei modi e termini di cui all'art. 35 comma 18 del Codice. L'anticipazione sarà corrisposta, entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione e previo ricevimento della garanzia di cui all'art. 35 comma 18 del Codice e della fattura emessa nelle forme di legge, a mezzo bonifico bancario sul conto e/o conti dedicati di cui all'articolo 10 che segue. In caso di richiesta da parte dell'Appaltatore di anticipazione del corrispettivo contrattuale, quanto anticipato verrà proporzionalmente recuperato secondo il cronoprogramma delle prestazioni oggetto del Contratto. Il pagamento della fattura avente ad oggetto l'anticipazione è comunque subordinato (i) alla previa presentazione della garanzia di cui all'art. 35, comma 18, del Codice; (ii) alla regolare emissione della fattura in formato elettronico ai sensi della L. 205/2017; (iii) alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

6.16. *(Eventuale disposizione in caso in cui l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)* Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito anche **RTI**) riceverà SAL unici e Certificati di Pagamento unici sulla base dei quali provvederà ad emettere e/o a far emettere la fattura o le fatture da parte dei membri del RTI cui sono imputate le prestazioni riferite al relativo Certificato di Pagamento. La somma di tutte le fatture relative all'unico Certificato di Pagamento dovrà corrispondere esattamente con quest'ultimo; le medesime fatture dovranno contenere espressamente l'indicazione del conto e/o dei conti dedicati di cui all'articolo 10 e dovranno essere trasmesse contestualmente in un unico invio dalla Mandataria al Committente.

7. Modalità di contabilizzazione e di fatturazione del corrispettivo di avviamento

7.1. Il corrispettivo di avviamento sarà contabilizzato all'Appaltatore dal Committente in unica soluzione entro 15 giorni dall'avvenuta positiva verifica di conformità del servizio fornito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetto a quanto previsto nel Contratto. La verifica verrà effettuata dal R.U.P..

7.2. Il corrispettivo potrà essere fatturato dall'Appaltatore esclusivamente dopo l'emissione del Certificato di Pagamento Fase 3 da parte del R.U.P.. La sottoscrizione del Certificato di Pagamento non costituirà in alcun caso accettazione del servizio, che avverrà solo con il collaudo e la verifica di conformità del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative.

7.3. Il pagamento della fattura regolarmente emessa in formato elettronico ai sensi della L. 205/2017 e s.m.i. avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data del Certificato di Pagamento Fase 3, sul conto e/o conti dedicati di cui all'articolo 10 che segue.

7.4. Il pagamento della fattura è comunque subordinato alle verifiche di regolarità previste dalla vigente normativa.

7.5. Visto il termine di pagamento e l'importo del corrispettivo complessivo dell'appalto, non viene concessa all'Appaltatore la facoltà di richiedere l'anticipazione del corrispettivo maturando sulla Fase 3.

8. Modalità di contabilizzazione e di fatturazione del corrispettivo di "service".

8.1. Il corrispettivo di *service* sarà contabilizzato all'Appaltatore dal Committente in quattro rate semestrali posticipate di pari importo, rispettivamente a 6, 12, 18, 24 mesi dall'inizio del servizio (di seguito anche **Termine di Riferimento**).

8.2. Nello specifico, entro 15 giorni dallo scadere del singolo Termine di Riferimento, il Committente contabilizzerà all'Appaltatore il corrispettivo semestrale di service previa positiva verifica di

conformità del servizio fornito in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative rispetto a quanto previsto nel Contratto. La verifica verrà effettuata dal R.U.P..

- 8.3. Gli esiti della verifica di conformità del servizio saranno sottoposti per la sottoscrizione all'Appaltatore.
- 8.4. Entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione della contabilità da parte dell'Appaltatore, il R.U.P. emetterà il Certificato di Pagamento (CP Fase 4).
- 8.5. Gli importi indicati nel Certificato di Pagamento (CP Fase 4) potranno essere fatturati dall'Appaltatore esclusivamente dopo l'emissione dei Certificati di Pagamento di cui al comma che precede ed esclusivamente per l'importo risultante in detti Certificati. La sottoscrizione dei Certificati di pagamento non costituirà in alcun caso accettazione del servizio, che avverrà solo dopo la verifica di conformità del Contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative.
- 8.6. Il pagamento delle fatture, regolarmente emesse in formato elettronico ai sensi della L.205/2017 e s.m.i., avverrà a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data dei Certificati di Pagamento Fase 4 sul conto e/o conti dedicati di cui all'articolo 10 che segue.
- 8.7. Visti i termini di pagamento e l'importo del corrispettivo complessivo dell'appalto, non viene concessa all'Appaltatore la facoltà di richiedere l'anticipazione del corrispettivo maturando sulla Fase 4.

9. Modalità di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi – disposizioni comuni

- 9.1. Tutti i pagamenti delle fatture regolarmente emesse dall'Appaltatore avverranno a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni data Certificato di pagamento (CP). Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.lgs. n. 231/2002, la presente clausola è stata convenuta avendo riguardo alla corrente prassi commerciale dei rapporti tra il Committente ed i propri fornitori, alla natura del servizio oggetto del Contratto, ai flussi finanziari di cassa in entrata a disposizione del Committente e ai tempi tecnici strettamente necessari alle verifiche della sussistenza delle condizioni previste dal Codice e dalle norme di settore applicabili per procedere al pagamento di corrispettivi rinvenienti da contratti di appalto pubblici.
- 9.2. Tutte le fatture dovranno essere emesse in formato cartaceo elettronico ed obbligatoriamente spedite (in formato *pdf) per via elettronica mediante pec all'indirizzo _____
- 9.3. Non saranno accettate dal Committente fatture riguardanti ordini riferiti a differenti codici CIG.
- 9.4. Nel caso di subappalto autorizzato il Committente ai sensi dell'art. 105 del Codice non effettuerà il pagamento diretto al Subappaltatore delle prestazioni da esso eseguite, salvo i casi previsti dal Codice.
- 9.5. L'eventuale incompletezza della documentazione e/o degli allegati e/o dei dati richiesti determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa.
- 9.6. Ogni pagamento è comunque subordinato alle verifiche di regolarità contributiva (DURC) e di regolarità fiscale ex art. 48 bis del D.P.R. 602/73 – con esclusione di qualsiasi responsabilità per il Committente per eventuali disguidi, errori e/o ritardi nelle risposte degli Enti coinvolti nelle verifiche di legge – nonché alla corretta esecuzione dei servizi.
- 9.7. Effettuate le verifiche di cui al comma che precede, i relativi importi saranno accreditati dal Committente all'Appaltatore mediante bonifico bancario sul "*conto corrente dedicato*" ai movimenti finanziari relativi al presente Contratto acceso presso il c/c bancario dedicato intestato all'Appaltatore e dal medesimo indicato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii..

SCHEMA DI CONTRATTO

- 9.8. Si evidenzia che tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto sono ammissibili ai benefici "*Impresa 4.0*", per cui tutte le fatture emesse dall'Appaltatore aventi ad oggetto i corrispettivi per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente Contratto dovranno riportare la dizione "*Beni agevolabili ai sensi dell'art. 1, commi da 1054 a 1058, della Legge di Bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178)*".
- 9.9. Ai corrispettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 ed 8 si applica altresì la disciplina inerente la scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. *split payment*), ai sensi dall'art. 1 del D.L. 50/2017, per cui le fatture emesse nei confronti della Committente dovranno riportare la dicitura "*operazione con scissione di pagamenti- art. 17 ter del DPR n. 633/72*".
- 9.10. L'IVA gravante sull'operazione sarà corrisposta dal Committente direttamente all'Erario e non all'Appaltatore.
- 9.11. In caso di ritardato pagamento saranno riconosciuti all'Appaltatore, a richiesta scritta dello stesso pervenuta al Committente a mezzo pec entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza non onorata, gli interessi calcolati al saggio dello 0,5% in ragione d'anno (in deroga al D.Lgs. n. 192/2012) fatti salvi i casi in cui sia accertata una responsabilità dell'Appaltatore (o di terzi di cui è tenuto a rispondere l'Appaltatore) nel ritardo di pagamento o il mancato/ritardato pagamento dipenda da forza maggiore e/o caso fortuito.

10. Tracciabilità dei flussi finanziari

- 10.1. L'Appaltatore (in caso di R.T.I. ciascuna delle imprese) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., tra cui la comunicazione – a mezzo pec e/o raccomandata a/r – al Committente delle coordinate dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione, comunicando altresì generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'Appaltatore si impegna altresì:
- a comunicare tempestivamente al Committente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
 - ad esporre in fattura il codice CIG indicato in contratto. La mancata o errata indicazione del codice CIG facoltizza il Committente a non procedere a pagamenti sino ad avvenuta regolarizzazione della fattura;
 - ad utilizzare conti correnti dedicati per incassi e/o pagamenti di flussi finanziari originati e/o connessi al Contratto;
 - a non utilizzare denaro contante per incassi e/o pagamenti di somme, di movimentazioni finanziarie derivanti dal Contratto e comunque a non compiere operazioni per contanti sui conti correnti dedicati;
 - all'utilizzo di strumenti che consentano la tracciabilità dei flussi per ogni e qualsivoglia pagamento;
 - ad inserire e/o far inserire negli eventuali contratti di subappalto o subfornitura la presente pattuizione.

11. Termini (iniziali e finali) della progettazione esecutiva (Fase 1).

- 11.1. La progettazione esecutiva, come descritta nel Capitolato Tecnico, Sez. II, comprensiva dei calcoli strutturali delle opere civili e tutto quanto occorra per la presentazione della pratica al Genio Civile, dovrà essere portata a compimento dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente Contratto.
- 11.2. Entro il suddetto termine la documentazione progettuale indicata nel Capitolato Tecnico (cfr. artt. 8 e 9) dovrà essere consegnata al Committente per la sua valutazione e validazione. Il Committente dovrà concludere la valutazione entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di completa consegna della documentazione.

SCHEMA DI CONTRATTO

- 11.3. Perché la consegna della progettazione esecutiva si consideri perfezionata, l'Appaltatore è tenuto a consegnare al Committente tutti gli elaborati costituenti il progetto esecutivo unitamente agli eventuali studi, indagini, verifiche supplementari eventualmente richiesti dal Committente per la loro validazione ed approvazione da parte del Genio Civile.
- 11.4. Eventuali non conformità riscontrate dovranno essere risolte dall'Appaltatore nel termine indicato dal Committente.
- 11.5. La presentazione della pratica al Genio Civile (Settore Sismica della Regione Toscana), nonché eventuali occorrenti integrazioni, è a cura e carico del Committente (inclusi i relativi oneri economici, quali marche da bollo, diritti di segreteria, oneri istruttori, ecc.).

12. Termini (iniziali e finali) dei lavori (Fase 2)

- 12.1. I lavori dell'Impianto, così come descritti nel Capitolato Tecnico – Sez. III e IV, dovranno essere portati a compimento dall'Appaltatore entro 270 (duecentosettanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi.
- 12.2. Il verbale di consegna dei lavori sarà redatto dalla D.L. a seguito dell'espletamento della pratica al Genio Civile.

13. Termini (iniziali e finali) dell'attività di avviamento (Fase 3)

- 13.1. L'Appaltatore si impegna ad eseguire l'attività di avviamento, come descritta nel Capitolato Tecnico - Sez. V - per 6 (sei) mesi.
- 13.2. Il termine iniziale per l'esecuzione dell'attività di avviamento decorre dalla data di collaudo dei lavori (Fase 2). Per migliore comprensione, se il servizio inizia il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio avrà termine il giorno 14 (quattordici) del mese di luglio.

14. Termini (iniziali e finali) del servizio di "service" (Fase 4)

- 14.1. L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio di "service" - come descritto nel Capitolato Tecnico – Sez. VI - per 24 mesi (ventiquattro) decorrenti dal termine finale del servizio di avviamento di cui all'art. 13 che precede. Per migliore comprensione, se il servizio inizia il giorno 15 (quindici) del mese di gennaio avrà termine il giorno 14 (quattordici) del mese di gennaio del secondo anno successivo alla data di inizio.
- 14.2. Si precisa che per le manutenzioni ordinarie e straordinarie l'Appaltatore dovrà farsi carico, oltre che della prestazione di manodopera e materiale necessario, anche dell'eventuale sostituzione di parti dell'Impianto, giusto quanto previsto nel Capitolato Tecnico (Sezione VI – Service – Artt. 32, 33 e 34).

15. Penali ed Indennizzi

- 15.1. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna della **progettazione esecutiva** e dei calcoli strutturali al Committente indicati all'art.11, il Committente applicherà nei confronti dell'Appaltatore una **penale** dell'1 per mille sull'importo contrattuale della progettazione (Fase 1) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
- 15.2. In caso di mancato rispetto dei termini iniziale e finale dei **lavori** indicati nell'art. 12 che precede, sarà applicata dal Committente nei confronti dell'Appaltatore una **penale** dell'1 per mille dell'importo contrattuale dei lavori (Fase 2) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
- 15.3. In caso di mancato rispetto del termine iniziale per l'esecuzione dell'attività di **avviamento** di cui all'art. 13, così come nel caso di inadempimento delle prestazioni comprese nel servizio di avviamento (artt. 30 e 31 del Capitolato Tecnico), sarà applicata dal Committente nei confronti dell'Appaltatore una **penale** dell'1 per mille dell'importo contrattuale del servizio di avviamento (Fase 3) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo o di mancata prestazione del servizio. In tal

caso il termine finale avrà decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'avviamento stesso da parte dell'Appaltatore.

- 15.4. In caso di ritardato adempimento rispetto al termine iniziale, così come nel caso di inadempimento delle prestazioni comprese nel servizio di “**service**” (cfr. artt. 32 e 34 del Capitolato Tecnico), sarà applicata dal Committente nei confronti dell'Appaltatore una **penale** dell'1 per mille dell'importo contrattuale del servizio di “**service**” (Fase 4) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo o di malfunzionamento o non funzionamento dell'Impianto.
- 15.5. Le penali di cui ai commi che precedono sono cumulabili e la loro applicazione non pregiudica il diritto del Committente di richiedere l'integrale risarcimento del danno subito a causa del ritardo e/o dell'inadempimento delle prestazioni comprese nel Contratto.
- 15.6. Ai sensi dell'art. 5.4.9 del Capitolato d'Oneri, in caso di esito negativo della verifica, condotta dal Committente seguendo la procedura indicata nell'art. 5.4 del Capitolato d'Oneri, della quantità di biometano prodotto in base alle caratteristiche del rifiuto trattato ed a quanto dichiarato dall'Appaltatore nella propria offerta, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento (di seguito anche **Indennizzo BM**) calcolata in funzione della mancata riscossione dei proventi conseguenti all'immissione del biometano in rete, subita dal Committente a causa del mancato raggiungimento dei livelli prestazionali indicati dall'Appaltatore nella propria offerta, calcolata nei termini e secondo le modalità previste nell'art. 5.4.9 del Capitolato d'Oneri. Spetterà altresì al Committente un Indennizzo per il venir meno delle caratteristiche qualitative del biometano di cui all'art. 5.3 del Capitolato d'Oneri, nel corso del Contratto e per tutto il periodo in cui dette caratteristiche qualitative siano venute meno, corrispondente alla perdita generata dalla mancata immissione del biometano in rete.
- 15.7. Ai sensi dell'art. 5.5.12 del Capitolato d'Oneri, in caso di esito negativo della verifica, condotta dal Committente seguendo la procedura indicata nell'art. 5.5 del Capitolato d'Oneri, della quantità di digestato liquido prodotta rispetto alle percentuali dichiarate dall'Appaltatore nella propria offerta, l'Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una somma a titolo di risarcimento (di seguito anche **Indennizzo DL**), calcolata in funzione dei maggiori oneri di smaltimento gravanti sul Committente a causa del mancato raggiungimento dei livelli prestazionali indicati dall'Appaltatore nella propria offerta, determinata nei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 5.5.12 del Capitolato d'Oneri.
- 15.8. Sia l'Indennizzo BM sia l'Indennizzo DL non saranno dovuti dall'Appaltatore se, al termine del biennio decorrente dal Collaudo dei Lavori (Fase 2), le verifiche sulla quantità di biometano e sulla quantità di digestato liquido prodotti daranno esito positivo.
- 15.9. L'Indennizzo BM e l'Indennizzo DL saranno dovuti anche nell'ipotesi di cui all'art. 5.4.12 e 5.5.15 del Capitolato d'Oneri.
- 15.10. Per il pagamento degli Indennizzi BM e DL nonché dell'Indennizzo per il venir meno temporaneo della qualità del biometano, il Committente, a suo insindacabile giudizio, potrà rivalersi su qualunque somma dovuta all'Appaltatore in adempimento del Contratto, ivi compresa la rata di saldo ove l'Appaltatore non abbia consegnato la garanzia prevista dall'art. 21 che segue e/o escutere e/o attivare le garanzie prestate dall'Appaltatore di cui agli articoli che seguono.
- 16. Verifiche di funzionamento – Collaudo in corso d'opera, al termine dei Lavori (Fase 2) ed all'esecuzione del Contratto (Fase 4).**
- 16.1. In qualsiasi momento durante l'esecuzione dei lavori e/o dei servizi oggetto del Contratto, il personale espressamente autorizzato in tal senso dalla D.L. o dal Committente (inclusi l'organo di collaudo dal medesimo eventualmente nominato anche in corso d'opera) avrà diritto ad effettuare ispezioni, verifiche e collaudi in corso d'opera dei materiali, della qualità di esecuzione, del rispetto delle prescrizioni, delle specifiche tecniche e di controllare l'avanzamento dei lavori e dei servizi, relazionandosi con il D.L. per l'organizzazione e le risultanze degli stessi.

- 16.2. L'Appaltatore dovrà fornire ogni assistenza prestando, senza onere aggiuntivo alcuno, personale, materiale, documenti, apparecchiature, ed ogni altro strumento necessario per svolgere tali verifiche e collaudi in modo efficiente. Lo stesso livello di assistenza è richiesto per i collaudi a fine lavori Fase 2 ed al termine del Contratto.
- 16.3. Qualora a seguito di una ispezione, esame o collaudo in corso d'opera la D.L. o l'organo di collaudo ritengano che vi siano vizi, difetti o comunque difformità rispetto a quanto previsto dal Contratto, dagli allegati e dalle norme anche tecniche ivi richiamati, sarà comunicato tale esito all'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà, a proprie spese e senza che ciò gli dia diritto a proroghe, compensi o comportamenti costosi aggiuntivi per il Committente, eliminare tempestivamente il vizio o la non conformità e nuovamente sottoporre alla D.L. e/o all'organo di collaudo quanto rifiutato per la verifica in corso d'opera o d'ispezione.
- 16.4. Per quanto concerne l'ultimazione dei lavori (Fase 2), l'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla D.L. della data prevista per il completamento dell'Impianto con preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni. Per l'ultimazione dei lavori (Fase 2) si intende la completa esecuzione, a regola d'arte, di tutte le opere contrattualmente previste e la messa a disposizione al Committente della documentazione necessaria per l'ottenimento delle certificazioni per l'utilizzo dell'Impianto.
- 16.5. La D.L. attesterà l'ultimazione dei lavori (Fase 2) mediante apposito verbale da sottoscrivere anche dall'Appaltatore. La firma del verbale di fine lavori (Fase 2) non costituisce consegna dell'Impianto né accettazione dello stesso da parte del Committente ed avrà unicamente valore agli effetti del rispetto da parte dell'Appaltatore dei termini di ultimazione dei lavori (Fase 2) subordinatamente all'esito positivo delle verifiche previste all'art. 5.3 del Capitolato d'Oneri, alla consegna e verifica di completezza della documentazione di cui all'art. 6.1 del Capitolato d'Oneri ed all'esito positivo del collaudo.
- 16.6. Fino all'esito positivo del collaudo dei lavori (Fase 2), l'Appaltatore rimarrà integralmente responsabile della custodia delle aree di cantiere e della messa in sicurezza delle opere e degli impianti nella loro interezza e sarà comunque tenuto a mantenere installati e funzionanti il cantiere e le relative attrezzature nonché a svolgere a propria cura e spese ogni attività finalizzata alla buona conservazione delle opere e degli impianti e ad effettuarne la relativa manutenzione.
- 16.7. Il collaudo potrà avere inizio solo dopo che l'Appaltatore avrà presentato tutta la documentazione prevista dal Contratto, dagli allegati, dal Capitolato d'Oneri, dal Capitolato Tecnico e comunque tutta la documentazione tecnica-contabile o giustificativa prevista dalla Legge, dal Contratto o comunque richiesta dal D.L. e/o dai collaudatori eventualmente nominati.
- 16.8. Il collaudo dovrà essere effettuato entro 6 (sei) mesi da quando il Committente avrà a disposizione la documentazione di cui al comma che precede.
- 16.9. L'Appaltatore dovrà partecipare alle operazioni di collaudo mettendo a disposizione quanto previsto all'articolo 16.2 che precede e comunque quanto necessario all'esecuzione del collaudo.
- 16.10. Nel caso in cui l'organo di collaudo non riscontri difformità e/o vizio alcuno, lo stesso sottoscriverà – al termine delle operazioni di collaudo – un apposito certificato di collaudo provvisorio positivo dell'Impianto sottoponendolo successivamente all'approvazione delle Parti.
- 16.11. Nel caso in cui nel corso delle operazioni di collaudo siano state riscontrate difformità o carenze o vizi delle opere e degli impianti da collaudare (ivi incluse la mancanza delle prestazioni qualitative e quantitative garantite in sede di gara dall'Appaltatore), l'organo di collaudo potrà concedere all'Appaltatore un termine entro il quale quest'ultimo dovrà porre rimedio a tali difformità, carenze o vizi, provvedendo a tutte le modifiche necessarie per addivenire all'esito positivo del collaudo, senza alcuna remunerazione aggiuntiva ed integralmente a propria cura e spese. Alla scadenza di tale termine, l'organo di collaudo verificherà la corretta esecuzione delle opere e degli impianti ed il ripristino e sanatoria delle difformità, carenze o vizi precedentemente segnalati.

- 16.12. In caso di esito negativo del collaudo, anche a seguito della richiesta di rettifiche e/o di interventi da parte dell'Appaltatore, il Committente avrà diritto di far eseguire gli interventi correttivi necessari, addebitando i relativi costi all'Appaltatore, senza pregiudizio per il risarcimento dei danni subiti e per qualsiasi altro rimedio esercitabile in base alla Legge, al Codice ed al Contratto.
- 16.13. Se l'opera non fosse considerata – nonostante gli interventi di cui all'art. 16.11 e 16.12 che precedono – collaudabile, si applicherà quanto previsto dal Codice senza pregiudizio alcuno di azioni a tutela del diritto del Committente.
- 16.14. In caso di esito positivo del collaudo verrà sottoscritto un verbale di collaudo. Da tale data decorre il periodo di gratuita manutenzione sino a che si sia perfezionato il collaudo definitivo dell'opera e degli impianti, ai sensi del Codice (periodo di garanzia), nonché la polizza di cui all'art. 20 che segue.
- 16.15. L'Appaltatore provvederà a proprie cura e spese durante tale periodo – oltre ad eseguire le prestazioni previste dal presente Contratto e specificamente quelle oggetto delle Fasi 3 e 4 – alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti, alle riparazioni e sostituzioni che risultassero necessarie per deterioramenti avvenuti sia per errori di progettazione, sia per errore di esecuzione, sia per errori nell'avviamento, sia a causa di materiali difettosi impiegati nelle opere e negli impianti. L'intervento dell'Appaltatore dovrà essere tempestivo, in particolare nei casi in cui i difetti dovessero creare difficoltà al normale funzionamento dell'impianto o non consentissero il rispetto delle prestazioni qualitative e quantitative garantite.
- 16.16. Il certificato di collaudo avrà carattere definitivo – con gli effetti previsti dal presente Contratto e dal Codice – decorsi due anni dalla sottoscrizione del verbale di collaudo, di cui all'art. 16.14 che precede. Da tale data l'impianto passerà in pieno e completo possesso del Committente a tutti gli effetti di Legge, ferme restando a favore del Committente le garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile ed alle speciali garanzie delle prestazioni di cui agli artt. 5.3, 5.4 e 5.5 del Capitolato d'Oneri.
- 16.17. I collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità fissati dalla Legge, dal Contratto e dal Codice.
- 16.18. Il collaudo delle opere e dei lavori Fase 2 non comporta liberatoria di responsabilità dell'Appaltatore per quanto attiene alla corretta esecuzione delle prestazioni previste dalla Fase 3 e dalla Fase 4, la cui corretta esecuzione è soggetta alle verifiche definite nel presente Contratto.

17. Cauzione definitiva e Polizza responsabilità civile professionale del progettista

- 17.1. L'Appaltatore a garanzia della regolare esecuzione del Contratto - inclusa anche la progettazione ed il periodo di avviamento e "service" - ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell'ex art. 103 del Codice (*eventualmente avvalendosi dei benefici di cui all'ex art. 93 c. 7 del Codice*) mediante polizza fideiussoria n. _____ per l'importo di €. _____ (in lettere _____) del _____ emessa da _____ - Ag _____, (Allegato 17.1)
- 17.2. Inoltre, a garanzia dell'attività di progettazione, l'Appaltatore ha prodotto al Committente copia della polizza di responsabilità civile professionale del progettista emessa da _____ Agenzia _____ per massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (euro un milione), che varrà a far data dalla validazione del progetto esecutivo e per tutta la durata del presente Contratto, incluso i periodi di avviamento e "service" (Allegato 17.2).
- 17.3. La polizza a garanzia dell'attività del progettista deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo, dei calcoli strutturali e della predisposizione di tutta la documentazione necessaria al Committente per l'espletamento della pratica al Genio Civile, che abbiano determinato, a carico del Committente, nuove spese di progettazione e/o maggiori costi e/o danni.

17.4. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al termine dell'esecuzione del Contratto ed a trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

18. Polizza a garanzia dell'anticipazione del prezzo di appalto (art. 35 comma 18 del Codice)

18.1. L'Appaltatore, nel caso che si avvalga della facoltà di chiedere l'anticipazione del corrispettivo della Fase 2, a garanzia dell'anticipazione pari al 20% del suddetto corrispettivo, dovrà prestare cauzione ai sensi dell'art. 35 comma 18 del Codice mediante polizza fideiussoria pari all'importo della anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma presentato, per l'importo di € _____ (_____ in lettere).

18.2. L'anticipazione del corrispettivo di appalto Fase 2 verrà erogata dal Committente entro 15 giorni dall'effettivo inizio della/e prestazione/i.

18.3. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.

18.4. L'Appaltatore decadrà dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali ovvero il Contratto venga risolto prima della sua integrale esecuzione.

18.5. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

19. Polizza per Responsabilità civile verso terzi e danni da esecuzione (c.d. Polizza CAR)

19.1. L'Appaltatore è responsabile di qualsiasi danno a persone e/o cose, causato a terzi e ai suoi dipendenti in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. L'Appaltatore è altresì responsabile di eventuali danni subiti dal Committente nel corso dell'esecuzione del Contratto, quali il danneggiamento o la distruzione totale o parziale degli impianti e delle opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

19.2. Per quanto sopra, ai sensi dell'art. 103 c. 7 del Codice e dell'art. 4.3 del Capitolato d'Oneri, l'Appaltatore deve produrre almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori specifica polizza assicurativa (CAR) a copertura della responsabilità civile verso terzi e dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:

- per opere da eseguirsi: somma corrispondente all'importo complessivo dei lavori (Fase 2);
- per opere preesistenti: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
- per costi di demolizione e sgombero: € 200.000,00 (euro duecentomila/00);
- per responsabilità civile terzi: € 1.000.000,00 (euro un milione/00).

19.3. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del Codice, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori (Fase 2) e fino alla sottoscrizione del verbale di collaudo dei lavori (Fase 2) (cfr. art. 16.14 che precede).

19.4. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al termine previsto nel Codice ed a trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

20. Polizza per il periodo di garanzia

20.1. Il periodo di garanzia avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall'emissione del certificato di collaudo dei lavori (Fase 2).

SCHEMA DI CONTRATTO

20.2. Non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di collaudo di cui sopra (cfr. art. 16.14), l'Appaltatore dovrà consegnare al Committente polizza assicurativa che tenga indenne quest'ultima da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento (art. 103, comma 7, penultimo periodo del Codice).

20.3. La polizza dovrà avere i seguenti massimali:

- per la copertura dei rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia: € 1.000.000;
- per la copertura degli interventi per sostituzione o rifacimento: € 1.000.000.

20.4. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al termine previsto nel Codice ed a trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

21. Polizza a garanzia della rata di saldo

21.1. Ai sensi dell'art. 103 comma 6 del Codice l'Appaltatore prende atto che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.

21.2. Detta garanzia coprirà anche gli eventuali indennizzi di cui agli artt. 5.4. e 5.5. del Capitolato d'Oneri ed all'art. 15.6 e 15.7 del Contratto, dovuti dall'Appaltatore per il mancato rispetto dei livelli prestazionali dell'Impianto dichiarati in sede di gara dallo stesso.

21.3. La garanzia sarà svincolata secondo quanto prevede l'articolo 6.14 del presente Contratto.

22. Polizza indennitaria e RCT decennale

22.1. Ai sensi all'art. 103, comma 8 del Codice, l'Appaltatore, non oltre 10 giorni dall'emissione del certificato di collaudo dell'Impianto ed ai fini della liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare e dovrà consegnare al Committente le seguenti polizze:

- a) polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi e danni, anche in riferimento alle prestazioni quali/quantitative garantite, derivanti da difetti costruttivi con massimale pari al 40% dell'intero importo contrattuale;
- b) polizza decennale di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con massimale pari a € 1.000.000.

22.2. La durata delle polizze di cui ai punti a) e b) che precedono decorre dalla data del certificato di collaudo dei lavori (Fase 2).

22.3. Le polizze di cui ai punti a) e b) che precedono devono contenere la previsione del pagamento in favore del Committente degli indennizzi contrattualmente dovuti non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque tipologia e/o specie; negli indennizzi sono espressamente inclusi quelli previsti dagli artt. 15.6 e 15.7 del Contratto che potranno essere richiesti per tutta la durata della presente Garanzia.

22.4. L'Appaltatore si impegna a mantenere in essere le polizze fino al termine previsto nel Codice ed a trasmettere la documentazione comprovante il regolare pagamento dei relativi premi, fermo che non saranno opponibili al Committente le franchigie e gli scoperti e/o i mancati o ritardati pagamenti dei premi alla/e compagnia/e di assicurazione.

23. Legge applicabile e Foro competente

23.1. Al presente Contratto si applica la Legislazione Italiana anche quando l'Appaltatore non abbia sede nel territorio della Repubblica Italiana.

- 23.2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme del Codice Civile, del Codice e della normativa di settore applicabile.
- 23.3. Foro esclusivamente competente per qualsivoglia controversia contrattuale attinente al presente Contratto è quello di Arezzo (AR).
- 23.4. Peraltro, qualora per questioni connesse al presente Contratto il Committente fosse citato da terzi di fronte a giudice di Foro diverso, quest'ultimo sarà comunque competente in relazione alla eventuale connessa chiamata in causa operata dal Committente nei confronti dell'Appaltatore.

24. Cessione del contratto e/o del credito

- 24.1. È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; salvo casi previsti dalla Legge in cui la cessione è effetto di operazioni straordinarie (i.e. affitto e cessione di azienda, fusione di società, ecc.) e sempre che in capo al Cessionario permangano tutti i requisiti previsti dai documenti di gara e dal presente Contratto, in caso di violazione di detto obbligo, il Committente dichiarerà risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 25, fatti salvi i diritti del Committente alla rifusione di ogni conseguente danno o maggiore spesa.
- 24.2. E' altresì vietata qualunque procura o delega all'incasso, salvo che il Committente non le riconosca espressamente con specifico provvedimento; la cessione del credito è regolata dall'art. 106, comma 13, del Codice.

25. Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

- 25.1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il Committente procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Codice.
- 25.2. Si dà luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione del Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
- i. al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del Codice;
 - ii. in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente Contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 ss.mm.ii;
 - iii. nel caso di subappalto non autorizzato;
 - iv. nel caso di cessione di tutto o parte del contratto (salvo per i casi consentiti dalla Legge);
 - v. in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice Etico Comportamentale, ai sensi del D. Lgs. n. 231/01, approvato dal Committente con Delibera del Consiglio di amministrazione del 2.1.2013, da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore compresi quelli del subappaltatore (cfr. art. 3 del presente Contratto);
 - vi. gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
 - vii. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
 - viii. per grave inadempimento conseguente alla mancata effettuazione di quanto previsto nella documentazione tecnica presentata in gara, qualora, nel termine assegnato dal D.L. e/o dal R.U.P., secondo quanto previsto dall'art. 108 del Codice, non venga rimosso l'inadempimento ed eseguite le lavorazioni secondo quanto previsto nella documentazione tecnica presentata;
 - ix. inadempimento alle disposizioni contrattuali e/o alle disposizioni del D.L. o del R.U.P. circa i tempi di esecuzione delle prestazioni;

SCHEMA DI CONTRATTO

- x. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- xi. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- xii. sospensione dei lavori o abbandono del cantiere da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- xiii. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
- xiv. non rispondenza delle prestazioni e dei beni forniti alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nel presente Contratto ed allo scopo dell'opera (cfr. Premesse lett. D);
- xv. proposta motivata del C.S.E. ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- xvi. perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o altra procedura concorsuale (salvi i casi previsti dalla Legge in prosecuzione del Contratto) o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- xvii. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell'ultimazione dei lavori superi il 10% dell'importo del contratto;
- xviii. ogni altra causa prevista nel Capitolato Tecnico, nel Capitolato d'Oneri e nel presente Contratto.

25.3. Il Committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

25.4. In caso di risoluzione, il Committente procederà in tutto od in parte all'escussione della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17, all'incameramento di tutte o in parte delle somme ancora da corrispondere all'Appaltatore nella disponibilità del Committente, e all'attivazione di ogni altra garanzia o polizza prevista dal presente Contratto ed in suo possesso, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento o di perdere finanziamenti, tariffe agevolate, incentivi.

26. Subappalto

26.1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, fermi restando i limiti previsti dall'art. 105 comma 2 e comma 5 del Codice, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dall'art. 8.1 del Capitolato d'Oneri e purché l'Appaltatore abbia indicato in sede di gara i lavori e/o le prestazioni e/o le parti di opere che intende subappaltare.

26.2. L'affidatario della progettazione non può avvalersi del subappalto, fatto salvo quanto previsto all'art. 31 c. 8 del Codice, resta ferma la responsabilità del progettista.

26.3. L'Appaltatore si impegna, in osservanza alle disposizioni di legge e del Codice, ad affidare l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto esclusivamente a soggetti qualificati per la categoria e classe adeguate.

26.4. E' vietato l'artificioso frazionamento dei subappalti, il Committente procederà al pagamento diretto del subappaltatore nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del Codice previa verifica delle condizioni di Legge.

26.5. Il Committente sarà in ogni caso tenuto e manlevato indenne da qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivare da detti contratti di subappalto.

26.6. Fermo che il Committente non intratterrà alcun rapporto contrattuale con il subappaltatore, l'Appaltatore sarà responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

- 26.7. L'Appaltatore garantisce integralmente al Committente le prestazioni dei propri fornitori e subappaltatori e si obbliga a gestirne il coordinamento nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni, assumendosi nei confronti del Committente piena responsabilità anche in relazione al rispetto del cronoprogramma.
- 26.8. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subfornitori clausole di contenuto analogo al presente Contratto per regolamentare l'obbligo degli stessi di stipulare e mantenere operanti adeguate polizze assicurative e dovrà controllare, sia prima dell'inizio dei lavori sia nel corso della loro esecuzione, la congruità delle predette coperture in relazione ai lavori ed alle forniture e/o servizi subaffidati, la loro conformità alle normative applicabili e la loro validità nel tempo. Resta comunque inteso che gli obblighi assicurativi di cui al presente comma non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei subappaltatori e dei loro dipendenti e ausiliari o comunque delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi del presente Contratto.
- 26.9. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti analoghi a quelli previsti nel presente Contratto.
- 26.10. L'Appaltatore risponderà in solido con il subappaltatore del rispetto degli obblighi retributivi e contributivi ai sensi di Legge.

27. Obblighi dell'Appaltatore di risarcimento e di manleva

- 27.1. Senza pregiudizio di quanto previsto nel Codice, nelle norme ivi richiamate e nelle norme applicabili, di quanto previsto nel presente Contratto, nei suoi allegati e nelle norme richiamate negli stessi, in relazione alle garanzie prestate ed agli obblighi assunti dall'Appaltatore, quest'ultimo assume ogni responsabilità inerente alla progettazione, alla condotta dei lavori, alla regolarità e conformità delle opere e degli impianti ed alla perfetta esecuzione dei servizi affidati e si impegna ad osservare scrupolosamente tutta la normativa applicabile, con particolare riferimento alla normativa a tutela del lavoro ed a quella in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di ogni altra disposizione), nonché il P.S.C. e ad adottare i provvedimenti e le cautele atti a garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dei servizi, la vita e l'incolumità delle persone, sia dipendenti, sia estranei nonché di evitare danni alle cose di terzi. Analoghe tutele l'Appaltatore si impegna ad adottare per il rispetto delle norme ambientali e sulla corretta gestione e smaltimento dei rifiuti. Ogni responsabilità in caso di danni ed infortuni ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti dei subfornitori e dei subappaltatori, a tutti i soggetti presenti in cantiere di cui l'Appaltatore è tenuto a rispondere nonché ai terzi tutti, ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone del tutto indenne il Committente ed il personale della D.L. e dei collaudatori, quando nominati, con la sola esclusione delle responsabilità previste per legge in via inderogabile a carico del Committente.
- 27.2. L'Appaltatore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne immediatamente ed incondizionatamente sia il Committente sia la D.L., anche con apposito intervento in causa, da ogni danno, costo, spesa (ivi inclusi i corrispettivi di eventuali consulenti legali), onere, passività, responsabilità o perdita subita dal Committente quale conseguenza, diretta o indiretta, dell'inesattezza o non veridicità delle dichiarazioni e garanzie prestate ai sensi del presente Contratto, nonché dall'inadempimento delle obbligazioni stabilite dal presente Contratto a carico del medesimo Appaltatore o di chi lo stesso sia tenuto a rispondere.
- 27.3. Senza pregiudizio della generalità di quanto precede, l'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Committente e la D.L. da qualsiasi azione giudiziaria che da parte di terzi venisse comunque promossa nei confronti del Committente stesso in relazione al Contratto, anche per quanto possa avere riferimento a quanto previsto dagli artt. 1171 e 1172 del Codice Civile, per denuncia di nuova opera e danno temuto, su semplice notificazione della pendenza della lite e quant'anche il rapporto in contestazione dovesse formare oggetto di riserva da parte dell'Appaltatore.

28. Obblighi dell'Appaltatore verso i propri dipendenti

- 28.1. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di settore e ad agire nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
- 28.2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

29. Spese dell'atto

- 29.1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente Contratto, ivi incluse le imposte di bollo e di registrazione (ove effettuata) e quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso.
- 29.2. Il contratto, avente ad oggetto prestazioni soggette all'I.V.A. ricade nell'ambito dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.
- 29.3. Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso e, al riguardo, trattandosi di appalto di lavori pubblici soggetto alla normativa di cui al Codice ed al DPR 207/2010, si chiede l'esenzione dalla tassa per le penali, giusta risoluzione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale - n. 91 del 16.07.2004.

30. Obbligo di riservatezza

- 30.1. L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.
- 30.2. Ai fini del contratto sono "*Informazioni Riservate*" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:
 - Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all'esterno dell'ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l'uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o un danno per il Committente;
 - Identificate per iscritto come "*riservate*" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "*riservate*".
- 30.3. Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano, o siano diventate in corso d'opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all'Appaltatore.
- 30.4. L'Appaltatore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le Informazioni Riservate fornite dal Committente nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all'esecuzione del contratto.
- 30.5. L'Appaltatore potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l'Appaltatore riceva tale richiesta di "*rilevazione per obbligo di legge*"

SCHEMA DI CONTRATTO

deve dare comunicazione scritta e tempestiva al Committente al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

- 30.6. Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà del Committente.
- 30.7. L'Appaltatore si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del Contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) dette Informazioni Riservate entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del Contratto o, se precedente, su richiesta del Committente, dando allo stesso contestuale prova scritta dell'avvenuta eliminazione. L'Appaltatore, inoltre, dovrà assicurarsi che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta al Committente.
- 30.8. È altresì vietata sia all'Appaltatore sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l'Appaltatore abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l'asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione dell'attività di cui al Contratto.
- 30.9. L'Appaltatore risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.
- 30.10. In particolare, l'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest'ultimo sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell'esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dal Committente per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell'Appaltatore, del personale in servizio presso l'Appaltatore o da eventuali dallo stesso terzi incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.
- 30.11. Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, il Committente si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.
- 30.12. Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.
- 31. Trattamento dati**
- 31.1. Il Committente, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 ss.mm.ii., informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge.
- 32. Elezione di domicilio dell'Appaltatore**
- 32.1. L'Appaltatore elegge domicilio in _____ - _____. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le comunicazioni e ogni altra notificazione inerente il presente contratto. Ogni variazione di domicilio deve essere tempestivamente comunicata a mezzo di posta elettronica certificata al Committente AISA IMPIANTI S.p.a..

SCHEMA DI CONTRATTO

32.2. L'Appaltatore accetta ed assume il presente Contratto alle condizioni sopra indicate, avendolo riconosciuto remunerativo.

Si allegano al presente Contratto:

Letto, confermato e sottoscritto.

AISA IMPIANTI S.P.A.

Il Presidente

Il Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli:

3 Codice Etico Comportamentale; 4 Importo; 5 Modalità di contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo di progettazione (Fase 1); 6 Modalità di contabilizzazione, fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo dei lavori (Fase 2); 7 Modalità di contabilizzazione e di fatturazione del corrispettivo di avviamento (Fase 3); 8 Modalità di contabilizzazione e di fatturazione del corrispettivo di "service" (Fase 4); 9 Modalità di pagamento e di fatturazione dei corrispettivi – disposizione comuni; 10 Tracciabilità dei flussi finanziari; 11 Termini (iniziali e finali) della progettazione esecutiva (Fase 1); 12 Termini (iniziali e finali) dei lavori (Fase 2); 13 Termini (iniziali e finali) dell'attività di avviamento (Fase 3); 14 Termini (iniziali e finali) del servizio di "service" (Fase 4); 15 Penali e indennizzi; 16 Verifiche di funzionamento – Collaudo in corso d'opera, al termine dei Lavori (Fase 2) ed all'esecuzione del Contratto (Fase 4); 17 Cauzione definitiva e Polizza responsabilità civile professionale del progettista; 18 Polizza a garanzia dell'anticipazione del prezzo di appalto (art. 35 comma 18 del Codice); 19 Polizza per Responsabilità civile verso terzi e danni da esecuzione (c.d. Polizza CAR); 20 Polizza per il periodo di garanzia; 21 Polizza a garanzia della rata di saldo; 22 Polizza indennitaria e RCT decennale; 23 Legge applicabile e Foro competente; 24 Cessione del Contratto e/o del credito; 25 Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa; 26 Subappalto; 27 Obblighi dell'Appaltatore di risarcimento e di manleva; 28 – Obblighi dell'Appaltatore verso i propri dipendenti; 30 Obbligo di riservatezza; 32 Elezione di domicilio dell'Appaltatore.

L' APPALTATORE

Il Legale Rappresentante